

usi civici



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

07071/92

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

R.G.N. 9499/90

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 14571

Dott. Fernando SANTOSUOSSO - Pres. di Sez. -

Rep.

" f.f. di - Primo Presidente -

Ud. 5.12.91

" Franco BILE - Pres. di Sez. -

" Giovan B. D'AVINO "

" Enzo BENEFORTI - Consigliere -

" Giuseppe ALVARO "

" Giovanni E. LONGO "

" Enzo MERIGGIOLA "

" Raffaele NUOVO "

" Girolamo GIRONE - Rel. - "



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio  
al SIG. Lorizio  
per diritti L. 2000  
il 17 GIU 1992

IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 9499/90 del R.G. AA.CC.,  
proposto

da  
CEPRANO

CENTRO CONVEGNI s.a.s. di FRANCESCHETTI ROBERTO e  
C., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Villa  
Ada n. 57, presso lo studio dell'avv.to Maria  
Athena Lorizio che lo rappresenta e difende giusta  
delega a margine del ricorso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio  
al SIG. CEPRANO  
per diritti L. 2000  
il 17 LUG 1992

IL CANCELLIERE



- Ricorrente -

contro

COMUNE DI CEPRANO, in persona del Sindaco p.t.,  
elettivamente domiciliato in Roma, Via Fratelli  
Rosselli n. 2 presso lo studio dell'avv.to Giovanni  
Valeri, rappresentato e difeso dall'avv.to Felice  
Maria Spirito, giusta delega a margine del contro-  
ricorso.

- Controricorrente -

e

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA  
PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del Presidente  
p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B.  
Vico n. 1 presso lo studio dell'avv.to Franco L.  
Prosperi Mangili, rappresentato e difeso  
dall'avv.to Angelo Perfumo, giusta delega a margine  
del controricorso.

- Controricorrente -

e

PREFETTURA DI FROSINONE, in persona del Presidente  
p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei  
Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello  
Stato che la rappresenta e difende ope legis.

- Controricorrente -

Proc. Gen. del Tribunale Cassazione - NOTIZIATO -  
Avverso la sentenza n. 44/90 del Commissario



Aggiunto per la liquidazione degli Usi Civili per il Lazio, la Toscana e l'Umbria dep. il 11.6.90.

Udita nella Pubblica Udienza tenutasi il giorno 5.12.91 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Girone.

Uditi gli avv.ti M.A. Lorzio e Spirito e Lettera.

Udito il P.M., nella persona del Dr. Paolucci, avv.to gen.le presso la Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione 11 giugno 1990 il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria, in accoglimento della domanda proposta in data 15 dicembre 1988 dal Comune di Ceprano dichiarava la nullità del decreto prefettizio n. 12891/4 del 19 dicembre 1974 di espropriazione a favore del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Frosinone di alcuni immobili appartenenti al demanio civico del Comune stesso; dichiarava la nullità di tutti i successivi atti di trasferimento dei terreni medesimi; condannava l'attuale possessore Centro Convegni Ceprano s.a.s alla restituzione in favore del Comune di Ha 14,85 attualmente destinati a bosco rimettendo gli atti alla Regione Lazio per la reintegra dema-



niale della residua parte interessata da edifici;  
compensava interamente le spese di causa.

Osservava il Commissario che il rilievo di carenza di giurisdizione mosso dalla costituita Prefettura di Frosinone doveva ritenersi infondato, essendo l'accertamento della demanialità di uso civico dei terreni strumentale alla revindica e quindi rientrante nella giurisdizione commissariale come determinata dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Nel merito rilevava che i beni di proprietà collettiva, beni <sup>incommercibili</sup> ~~incommensurabili~~ giusta il disposto dell'art. 12 della stessa legge n. 1766 del 1927, dovevano essere parificati ai beni demaniali, in quanto aventi una destinazione di interesse pubblico e come tali risultanti inespropriabili.

Avverso la decisione il Centro Convegni di Ceprano ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

Resiste con controricorso il Comune.

Si sono pure costituiti il Consorzio e la Prefettura di Frosinone sostenendo anch'essi il difetto di giurisdizione del Commissario.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Pregiudizialmente devesi rilevare la inammissibilità del ricorso.

Invero, poichè la domanda ha ad oggetto la rivendicazione delle terre come gravate da uso civico e poichè rispetto ad esse l'accertamento della nullità del relativo atto espropriativo configura una mera controversia incidentale necessaria allo scopo, la decisione resa dal Commissario risulta reclamabile dinanzi alla Corte di appello a norma dell'art. 23 della legge n. 1766 del 1927, onde il difetto dello stesso presupposto negativo della non impugnabilità con altro mezzo rispetto al ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost.

Inoltre in base al disposto dell'art. 41 comma 1° c.p.c. lo stesso ricorso, per conversione parziale nei limiti del primo motivo di impugnazione e degli analoghi rilievi del Consorzio e della Prefettura, non può neppure ritenersi ammissibile quale regolamento di giurisdizione, poichè la causa è stata decisa anche nel merito.

Deve infine rilevarsi che alla dichiaratoria di inammissibilità del presente ricorso non può costituire ostacolo la contraria sentenza 17 gennaio/6 marzo 1991, della Corte di appello di Roma, di inammissibilità del reclamo in ordine all'accerta-



mento della nullità del provvedimento espropriativo.

Tale sentenza infatti non risulta, dalla prodotta copia autentica, passata in giudicato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio nei confronti di ciascuna delle parti resistenti <sup>in L. 600.000</sup> oltre L.3.000.000 per onorario a favore del Comune, L.3.000.000 a favore del Consorzio e L.2.500.000 a favore dell'Avvocatura dello Stato.

Roma 5 dicembre 1991.

ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO

*Girolamo Corradi*  
*Girolamo Corradi*

Il Collaboratore di Cancelleria  
*Luca Cellati*

Depositato in Cancelleria  
 Roma, il 9 GIU. 1992  
 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
*Luca Cellati*